

ACCORDO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO CONNESSO AL RILASCIO DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ISTALLAZIONE DI ARREDI MOBILI (DEHORS A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI).

L' anno 2016, il giorno 22, del mese di settembre presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

TRA

Il Comune di Salerno, nella persona del dirigente Settore Attività Produttive del Comune di Salerno dr. Alberto Di Lorenzo

e

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, nella persona del Soprintendente Arch. Francesca Casule

PREMESSO

- Che, in base a quanto disposto dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito Codice, le pubbliche piazze-vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune costituiscono beni culturali oggetto di tutela, oltre che, ai sensi dell'art. 134 dello stesso Codice, sono oggetto di tutela i beni paesaggistici;
- Che ai sensi degli artt. 21, 52, 106 e 146 del Codice, si prevede che tutti gli interventi o le occupazioni di suolo nelle suddette aree del Comune siano sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza territorialmente competente;
- Che l'art. 52 del Codice prevede, tra l'altro, che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- Che, con verbale d'intesa del 11/04/2013, il Comune di Salerno e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino hanno concordato, tra l'altro, una serie di criteri e parametri concernenti il rispetto degli obblighi di legge derivanti dalla Direttiva MIBAC del 26/10/2012 e connessi al rilascio di autorizzazioni all'istallazione di manufatti a servizio di pubblici esercizi in spazi pubblici aventi valenza di bene culturale;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20/01/2015 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili da parte di pubblici esercizi", di seguito Regolamento;
- Che l'art. 3 del Regolamento prevede, per finalità di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, la sottoscrizione di appositi accordi con gli Enti preposti, tra l'altro, alla tutela del vincolo culturale e paesaggistico;
- Che in data 14 aprile 2015, fu sottoscritto un primo protocollo d'intesa tra il Comune di Salerno, in persona del dirigente delle AA.PP, dr Raffaele Lupacchini, e la Soprintendenza BEAP per le province di Salerno e Avellino, in persona del Soprintendente, Arch. Francesca Casule;
- Che a circa 15 mesi dalla sottoscrizione del suddetto accordo, le parti ritengono opportuno, alla luce di alcune criticità emerse in fase di rilascio delle autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico, di apportare alcune modifiche all'impianto regolatorio finalizzate a un più razionale uso degli spazi pubblici e a un ulteriore snellimento dell'azione amministrativa.

Per quanto descritto in premessa - che è parte integrante di quanto segue - si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il presente Accordo:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

L'Accordo definisce i criteri di semplificazione per il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico con installazioni e arredi mobili a servizio di pubblici esercizi ricadenti in aree pubbliche assimilabili a beni culturali oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice. Tale atto

sostituisce ogni precedente Accordo e/o Intesa sottoscritta tra il Comune di Salerno e la Soprintendenza a tale scopo.

Art. 2 Interventi non soggetti ad autorizzazione

Si conviene che non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza per le verifiche di cui agli art. 21, 52 e 106 del Codice, in quanto compatibili con il carattere storico-artistico dei beni tutelati, fermi restando invece gli obblighi di verifica ai fini della tutela paesaggistica di cui alla Parte terza del Codice, gli interventi che assicurano il rispetto delle tipologie e dei materiali codificati nel precedente accordo (Allegato sub A), ovvero:

a. I dehors conformi al Regolamento che, indipendentemente dalla parte di territorio cittadino in cui sono installati, sono composti da arredi mobili di base quali tavolini, sedie, pannelli divisorii frangivento trasparenti di altezza non superiore a 1,60 mt se continua ovvero a 2,2 mt. se interrotta, tappetini ignifughi e ombrelloni, il tutto caratterizzato dalla possibilità di quotidiana rimozione;

b. I dehors conformi al Regolamento anche ricadenti nel Centro Antico, a eccezione dei casi elencati al punto c. seguente, così come delimitato dall'ex PdR N°2 e riportato nella planimetria che si allega al presente accordo per formarne parte integrante, composti da un sistema di occupazione con installazioni di delimitazione caratterizzate dall'assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale e dalla possibilità di facile rimozione quali, ad esempio, fioriere, pedane, pannelli divisorii frangivento trasparenti e copertura, conforme al regolamento, assicurata alla pedana;

c. I dehors di cui al precedente punto "b", ricadenti nel Centro Antico, ma limitatamente alle aree antistanti le facciate sottoposte a specifico vincolo individuale apposto con apposito Decreto, ovvero facciate che, ancorché prive del predetto Decreto di vincolo e a insindacabile giudizio dell'ufficio comunale, presentino elementi decorativi e di pregio architettonico, che non prevedono utilizzo di fioriere e siano distanziati dai fronti dei fabbricati ove è ubicato l'esercizio commerciale non meno di 1,5 mt, tanto al fine di consentire la lettura delle facciate.

Art. 3 Misure di accelerazione

Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, gli interventi diversi da quelli descritti all'art. 2 ricadenti nella Zona Omogenea A del Piano Urbanistico, come da pianta allegata, o nelle aree esterne, a detta zona parimenti sottoposti a specifici vincoli di tutela ai sensi della Parte seconda del Codice, sono autorizzati dalla Soprintendenza con parere da rendere entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata all'Ente di tutela da parte del Comune. La richiesta è corredata da istruttoria del responsabile del procedimento e completa degli elaborati previsti dal Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale trasmette alla Soprintendenza ogni 90 giorni a partire dal 1.10.2016 le autorizzazioni rilasciate in conformità con il presente accordo.

Le parti si impegnano a costituire un tavolo di confronto comune per monitorare l'attuazione del presente accordo in termini di ricadute sulla qualità e sulla salvaguardia dell'ambiente urbano oggetto di tutela, al fine di proporre eventuali modifiche migliorative al Regolamento, alle procedure autorizzative o al presente Accordo.


Art. 4 Disposizioni finali

Il presente Accordo ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.

Il Dirigente Settore Attività Produttive



Soprintendente



Comune di Salerno

Prot U N.0151078 23/09/2016 08:56

Cla: 11



20160151078

Allegato Sub A

Nel rilascio delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, disciplinate dal presente accordo cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, il Comune terrà conto delle seguenti indicazioni:

- Il ricorso alla pedana dovrà essere limitato ai soli casi di oggettiva necessità, quali, ad esempio, presenza di dislivelli o dissesto del piano stradale. In tutti gli altri casi andrà privilegiata la scelta del tappeto ignifugo di colore grigio o marrone, evitando colorazioni che contrastino eccessivamente con la pavimentazione stradale esistente;
- la tipologia delle strutture verticali di fissaggio delle chiusure perimetrali può essere in profilati in lega, metallo o legno, fissati alla eventuale pedana o poggiati stabilmente al suolo su piastre o equivalenti, di altezza massima non superiore all'altezza delle chiusure perimetrali;
- la copertura deve essere realizzata esclusivamente con ombrelloni o con telo impermeabilizzato ignifugo retto da struttura autoportante in profilati di lega di metallo o legno e non può essere ancorata al muro perimetrale ove ha sede il P.E.;
- le chiusure perimetrali (pannelli frangivento) dovranno essere realizzate in cristallo temperato infrangibile o policarbonato trasparente non opacizzante e avranno altezza massima non superiore a mt, 2,20 misurata dal pavimento del dehors;
- tra le chiusure perimetrali e il punto più basso della copertura devono intercorrere almeno cm. 30. (trenta centimetri), in modo da ottenere una soluzione di continuità verticale costituita da uno spazio aperto, ferme restando l'altezza massima delle chiusure perimetrali come prima indicata;
- uno dei lati perimetrali di maggiore lunghezza del dehor deve essere completamente aperto o deve contenere un varco di accesso di larghezza minima pari a 1/3 della lunghezza dello stesso.

